



GIUNTA REGIONALE

DETERMINAZIONE n. DPC026/226 del 29/09/2022

DIPARTIMENTO: TERRITORIO - AMBIENTE

SERVIZIO: GESTIONE RIFIUTI E BONIFICHE

UFFICIO: PIANIFICAZIONE E PROGRAMMI

OGGETTO: SIGMA 90 Srl - A.I.A. n. 330 del 31/12/2021 - Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide - Esecuzione Sentenza TAR 326/2022.

- + **Titolarità autorizzazione:** SIGMA 90 Srl;
- + **P.IVA :** 01781420698;
- + **Sede Legale:** Via Gaetano Murolo 10, 66054 Vasto (CH);
- + **Sede Impianto:** Località "Ranchini o Taverna Nuova", Strada Comunale Ortonese"- Comune di Ortona (CH);
- + **Normativa di riferimento:** D.lgs. 03/04/2006, n. 152 - D.lgs. 03/04/2014, n. 46 - L.R. 19/12/2007, n. 45 - D.lgs. 27/03/2003 n.36;
- + **Attività IPPC:** 5.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.lgs.152/06;
- + **Codice SGRB:** IPPC-CH-015;
- + **Coordinate geografiche:** 42.321330 N - 14.354179 E

L'AUTORITA' COMPETENTE

DGR n. 469 del 24.06.2015

PREMESSO che questa Amministrazione opera con l'intenzione di adottare atti finalizzati alla migliore realizzazione del bene pubblico agendo, altresì, in ossequio a tutto quanto stabilito dalla normativa *rationae materia* vigente e che, anche a tal fine, la Pubblica Amministrazione è chiamata ad esercitare il potere/dovere conferitole ex lege ogni volta che si manifestino vizi ovvero sopraggiungano nuove circostanze che possono pregiudicare gli interessi e i principi a cui deve essere volto il procedimento amministrativo, dovendo il proprio operato rapportarsi al miglior perseguimento dei fini pubblici e al principio costituzionale di buon andamento ex art. 97 Cost.;

RICHIAMATE le seguenti autorizzazioni:



GIUNTA REGIONALE

- A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 *“Discarica per rifiuti non pericolosi monodedicata per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia o resinoide”* rilasciata alla ditta Società Meridionale Inerti SMI srl;
- Determinazione n. 07/11 del 27/09/2011 con il quale si è autorizzata la *“Voltura della titolarità da Società Meridionale Inerti SMI srl a Sigma 90 srl”*;
- AIA n. DPC026/330 del 31/12/2021 *“Rinnovo/Riesame A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i. - Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – Presa d’atto variante volumetrica”*;

RICHIAMATO l’iter istruttorio per il **rinnovo** dell’A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 e s.m.i. per la *“Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide”* ubicata in loc. *“Taverna Nuova”* del Comune di Ortona (CH) **con “variante volumetrica nei limiti del 15% della volumetria autorizzata con riprofilatura della quota finale di abbancamento rifiuti”**,

VISTO il ricorso proposto dal Comune di Ortona volto all’annullamento *della Determina DPC026/330 del 30.12.21 del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche del Dipartimento Territorio Ambiente della Regione Abruzzo, (d’ora in poi SGRB), avente ad oggetto “SIGMA 90 SRL – rinnovo / riesame AIA N.8/10 del 15.7.2010 e s.m.i. Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – presa d’atto variante volumetrica” nonché del Verbale della Conferenza dei Servizi del 18.10.2021 ad oggetto “SIGMA 90 SRL –AIA N.8/10 del 15.7.2010 e s.m.i. Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide – Loc. “Taverna Nuova” del Comune di Ortona (CH) rinnovo / riesame – Variante volumetrica – Riunione in modalità sincrona” (doc.2) nonché dei pareri rilasciati da ARTA ed ASL02 in parte qua ove in contrasto con le ragioni dell’odierno ricorrente, oltre ogni atto presupposto, preparatorio, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto dal ricorrente, ove lesivo”*;

RICHIAMATA la sentenza n. 326/2022 del TAR Abruzzo – Sezione di Pescara, pubblicata in data 30/07/2022 e trasmessa al SGRB-dpc026 in data 03/08/2022, in merito al ricorso RG n. 72/2022 proposto dal Comune di Ortona contro la Regione Abruzzo con la quale è stato accolto il ricorso proposto dal Comune di Ortona;



GIUNTA REGIONALE

VISTO che la sentenza n. 326/2022 del TAR Abruzzo ha ritenuto sussistere “....la lesione di un preciso interesse partecipativo del Comune, che non è stato posto in grado di interloquire sulla nuova documentazione prodotta dalla richiedente e sul nuovo parere Artà, entrambi rilevanti proprio in tema di criticità espresse dallo stesso Comune (cfr. punto 3 della memoria della Regione: “le considerazioni rese dal Comune di Ortona sono state comunque nel dettaglio esaminate e superate positivamente dalla relazione resa da ARTA”); - ciò pertanto ha impedito al Comune anche di valutare se rivedere il proprio parere e proporre eventuali prescrizioni”;

CONSIDERATO che la sentenza n. 326/2022 ha ritenuto che “dall'accoglimento della censura appena esaminata consegue l'obbligo dell'amministrazione di riconvocare la conferenza di servizi e acquisire le determinazioni di tutti i soggetti originariamente partecipanti sulla nuova relazione della ditta e sul nuovo parere ARTA”;

RICHIAMATO il contenuto del verbale della CdS del 18/10/2021 trasmesso dal SGRB-dpc026 con nota prot. n. 0462786/21 del 04/11/2021;

RICHIAMATA la seguente documentazione:

- ✓ documentazione integrativa della SIGMA 90 Srl avente ad oggetto “Considerazioni sui pareri pervenuti in vista della CdS del 18/10/2021”, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 27/10/2021 al prot. n. 0432856/21;
- ✓ nota dell' ARTA – Direzione Centrale – Area Tecnica elaborata congiuntamente al Distretto di Chieti, prot. 60400/2021 del 14/12/2021, con l'espressione del parere di competenza con proposte di prescrizioni in merito alla richiesta del SGRB-dpc026 del 10/11/2021 e approfondimenti tecnici in merito alle osservazioni del Comune di Ortona, acquisita agli atti del SGRB-dpc026 in data 14/12/2021 con il prot. n. 0550005/21;

VISTO il D.lgs. 03.04.2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, Parte seconda “Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione integrata ambientale (AIA)”, come modificato dal D.lgs. del 29.06.2010, n. 128 e dal D.lgs. del 04/03/2014, n. 46, che rappresenta, il nuovo strumento di recepimento della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010, concernente la prevenzione, la riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ed in particolare i seguenti articoli:



GIUNTA REGIONALE

- ✓ art. 29-ter *“Domanda di autorizzazione integrata ambientale”*;
- ✓ art. 29-octies *“Rinnovo e riesame”*;
- ✓ art. 29-nonies *“Modifica degli impianti o variazione del gestore”*;
- ✓ art. 29-decies, comma 9 *“Rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale”*.

VISTO il D.lgs. 27/03/2003, n. 36 avente ad oggetto *“Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti” e s.m.i. di cui al D.lgs. 121/2020*;

RICHIAMATA la DGR n. 140 del 06/04/2017 *“Aggiornamento indirizzi regionali riferiti ai criteri ed alla documentazione da presentare al SGR per la realizzazione di pacchetti di chiusura definitiva (cd. “capping”) di discariche per rifiuti non pericolosi”*;

VISTA la L.R. 19/12/2007, n. 45, avente ad oggetto *“Norme per la gestione integrata dei rifiuti”*;

VISTA la DCR n. 110/8 del 02/07/2018 *“D.lgs. 03/04/2006, n. 152 e s.m.i. - art. 199, co. 8 - L.R. 19.12.2007, n.45 e s.m.i. – artt. 9-11, co. 1 - DGR n. 226 del 12/04/2016 - DGR n. 440 dell’11.08.2017. Piano Regionale di Gestione Integrata dei Rifiuti (PRGR). Aggiornamento”*;

VISTA la DGR n. 254 del 28/04/2016 *“Garanzie finanziarie previste per le operazioni di smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché per la bonifica di siti contaminati. Nuova disciplina e revoca della D.G.R. n. 790 del 03.08.2007”*;

RICHIAMATA la DGR n. 118 del 07/02/2019 avente per oggetto: *Revoca e sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1 lett. l), l-bis, art. 29-nonies) ed art. 208 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.lgs. 03.04.2006 n. 152 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” – Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” - Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett.l), art. 29-nonies)”. In particolare l’art. 3.1 dell’Allegato 1 “Modifiche che comportano l’aggiornamento dell’Autorizzazione”*;



GIUNTA REGIONALE

VISTA la L.R. 30/12/2020, n. 45 *“Norme a sostegno dell’economia circolare e di gestione sostenibile dei rifiuti”*;

RICHIAMATE le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia ambientale;

RITENUTO, stante l’accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Ortona, di annullare l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 330 del 31/12/2021;

RITENUTO altresì di dover precisare, tenuto conto della previsione di cui all’art. 29- octies, comma 11, del D.lgs. 152/2006, che il gestore possa continuare ad operare sulla base dell’autorizzazione dell’A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 nelle more della definizione del procedimento di rinnovo;

RITENUTO che al fine di dare esecuzione alla sentenza del TAR Abruzzo n. 326/2022 e garantire l’interesse partecipativo del Comune di Ortona, occorre procedere ad una riconvocazione della conferenza di servizi;

RICHIAMATO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 recante *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 recante: *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;

VISTA la L.R. 01/10/2013, n. 31, avente per oggetto *“Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell’amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. nn. 2/2013 e 20/2013”*;

VISTA la L.R. 14.09.1999, n. 77 *“Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo”*;

per tutto quanto esposto in premessa, che qui si intende integralmente riportato e trascritto



GIUNTA REGIONALE

DETERMINA

Art. 1

1. di **PRENDERE ATTO** della sentenza n. 326/2022 del TAR Abruzzo – Sezione di Pescara, pubblicata in data 30/07/2022 e trasmessa al SGRB-dpc026 in data 03/08/2022, in merito al ricorso RG n. 72/2022 proposto dal Comune di Ortona contro la Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio Ambiente – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche (SGRB-dpc026) con la richiesta di annullamento della Determinazione n. DPC026/330 del 31/12/2021 e dei pareri rilasciati da ARTA e ASL02 *“in parte qua ove in contrasto con le ragioni dei ricorrenti”*;
2. di **ANNULLARE**, stante l'accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Ortona, l'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 330 del 31/12/2021;
3. di **PROCEDERE**, nell'ambito del rinnovo dell'A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 per la *“Discarica per rifiuti contenenti amianto in matrice cementizia e resinoide”* ubicata in loc. *“Taverna Nuova”* del Comune di Ortona (CH) con *“variante volumetrica nei limiti del 15% della volumetria autorizzata con riprofilatura della quota finale di abbancamento rifiuti”*, ad una celere riconvocazione di una nuova conferenza di servizi al fine di acquisire le determinazioni di tutti i soggetti originariamente partecipanti in riferimento alla documentazione prodotta dalla Sigma 90 srl in data 27/10/2022 e del parere ARTA del 14/12/2021 soprarichiamati, in adempimento di quanto evidenziato nella sentenza n. 326/2022 del TAR Abruzzo;
4. di **DICHIARARE** stante l'accoglimento del ricorso proposto dal Comune di Ortona e tenuto conto della previsione di cui all'art. 29- octies, comma 11, del D.lgs. 152/2006, che il gestore possa continuare ad operare sulla base dell'autorizzazione dell'A.I.A. n. 08/10 del 15/07/2010 nelle more della definizione del procedimento di rinnovo;
5. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento:
 - 5.1 Al SUAP territorialmente competente;
 - 5.2 Alla SIGMA 90 srl;
 - 5.3 Al Comune di Ortona (CH);
 - 5.4 All'A.R.T.A. - Sede Centrale di Pescara ed all'A.R.T.A. - Distretto Provinciale di Chieti;
 - 5.5 All'Amministrazione Provinciale di Chieti;
 - 5.6 Alla ASL di Lanciano-Vasto-Chieti Dipartimento di Prevenzione;



GIUNTA REGIONALE

5.7 All'Albo Nazionale Gestori Ambientali Sezione Regionale Abruzzo c/o Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di L'Aquila;

5.8 All'ISPRA ai sensi del D.lgs.152/06;

6. di **TRASMETTERE** il presente provvedimento al B.U.R.A.T., per la relativa pubblicazione, limitatamente agli estremi, all'oggetto ed al dispositivo e per intero sul sito web della Regione Abruzzo – Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche.

Ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07/08/1990, n. 241, si avverte che contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. B, n. 3 legge 06/12/1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, c. 1, DPR 24/11/1971, n. 1199).

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

Dott. Gabriele Costantini

[Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 D. Lgs.39/93]

II DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Ing. Salvatore Corroppo

[Firmato digitalmente]

Regione Abruzzo - Contrassegno Elettronico



TIPO CONTRASSEGNO QR Code

IMPRONTA DOC 1D05EAD58F53B6BB4CD5B3475F0C14645C792AA658C383AFF39833BF403A02B5

Firme digitali presenti nel documento originale

Firma in formato p7m: Salvatore Corroppolo

Dati contenuti all'interno del Contrassegno Elettronico

Dipartimento DPC DIPARTIMENTO TERRITORIO AMBIENTE
Nr. determina DPC026/226
Data determina 30/09/2022
Progressivo 13453/22

Credenziali di Accesso per la Verifica del Contrassegno Elettronico

URL <http://app.regione.abruzzo.it/PortaleGlifo>

IDENTIFICATIVO RAGRYOP-119243

PASSWORD 6DaQ1

DATA SCADENZA 30-09-2023

Scansiona il codice a lato per verificare il documento

